



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

Nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 7 maggio 2024, n. 18/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la relatrice, Referendario Dott.ssa Chiara GRASSI;

#### **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022 del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (2.175 abitanti), acquisiti mediante i sistemi applicativi ConTe e LimeFit. In particolare, l'attività istruttoria ha riguardato:

- Il questionario e la relazione dell'organo di revisione per il 2021, registrati rispettivamente al protocollo di questa Sezione n. 224 in data 21 gennaio 2023 e n. 1435 in data 23 aprile 2024.
- Il questionario e la relazione dell'organo di revisione per il 2022, registrati rispettivamente al protocollo di questa Sezione n. 5152 in data 31 ottobre 2023 e n. 5512 in data primo novembre 2023.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti.

Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

1. La Corte dei conti è «*il giudice naturale delle controversie nelle "materie" di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)*» (Corte conti SS.RR. spec. comp. n. 32/2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.2. L'odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179/2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto di recente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare"* ("Programmazione dei controlli e delle

analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

2. Ciò posto, giova ricordare che questa Sezione ha già analizzato con deliberazione n. 42/2020/PRSE i rendiconti 2015, 2016 e 2017 e con deliberazione n. 5/2022/PRSE i rendiconti 2018, 2019 e 2020.

Per quanto concerne i rendiconti oggetto della presente deliberazione occorre premettere che per entrambi l'approvazione è avvenuta con ritardo (rendiconto 2021, deliberato con atto n. 21 del 14 luglio 2022 mentre la scadenza prevista era il 30 aprile 2022 e rendiconto 2022, deliberato con atto n. 21 del 29 giugno 2023 mentre la scadenza prevista era il 30 aprile 2023). Si raccomanda, al riguardo, il rispetto dei termini fissati dal legislatore, affinché vi sia corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che regolamentano la materia finanziaria pubblica.

3. In continuità con il percorso già intrapreso ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

#### *Equilibrio di bilancio*

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente; inoltre non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di

bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>187.520,15</b>	<b>28.400,60</b>	<b>215.920,75</b>
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	154,00	0,00	154,00
Risorse vincolate nel bilancio	11.908,56	0,00	11.908,56
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>175.457,59</b>	<b>28.400,60</b>	<b>203.858,19</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	450.900,19	0,00	450.900,19
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>-275.442,60</b>	<b>28.400,60</b>	<b>-247.042</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente nelle sue componenti O1, O2 e O3 grazie al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

Vi è stato utilizzato dell'avanzo di amministrazione per spese correnti per una somma pari ad euro 64.517,84, come indicato da fonte BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e dalla Relazione dell'Organo di revisione.

Si segnala che l'Ente, nel questionario, ha indicato l'impiego dell'avanzo dell'annualità precedente per un importo non coerente con l'effettivo utilizzo. Al riguardo si raccomanda all'Organo di revisione di prestare attenzione affinché la documentazione amministrativa di propria competenza risulti corretta e conforme alle altre fonti di dati disponibili.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) è positivo per euro 28.400,60.

Premesso ciò, l'Ente ottiene un equilibrio generale nelle sue componenti W1 e W2, mentre l'equilibrio complessivo W3 risulta negativo per euro 247.042 a causa delle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuate in sede di rendiconto per una somma pari ad euro 450.900,19.

Secondo i dati inseriti in BDAP, il calcolo dell'indicatore W3 sembrerebbe restituire un valore negativo maggiore rispetto a quello attestato. Si raccomanda di assicurarsi che le variazioni di tutti i fondi siano correttamente riportate nel calcolo degli indicatori W1, W2 e W3.

Per quanto concerne l'esercizio 2022, la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	275.459,58	35.733,43	311.193,01
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	39.886,22	0,00	39.886,22
Risorse vincolate nel bilancio	16.913,12	0,00	16.913,12
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>218.660,24</b>	<b>35.733,43</b>	<b>254.393,67</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	193.671,22	0,00	193.671,22
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>24.989,02</b>	<b>35.733,43</b>	<b>60.722,45</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio di parte corrente in tutte le sue componenti (O1, O2 e O3) grazie al differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4).

L'avanzo di amministrazione risulta utilizzato per spese di investimento per euro 12.170,33, attingendo dalla parte vincolata dell'esercizio 2021.

L'equilibrio di parte capitale (Z1, Z2 e Z3) è positivo anche nell'esercizio 2022 per un importo pari ad euro 35.733,43.

Premesso ciò, l'Ente ottiene un equilibrio generale in tutte le sue componenti W1, W2 e W3. Tuttavia, si segnala il mancato inserimento della quota di ripiano disavanzo pari ad euro 57.333 per l'esercizio 2022, ottenuta dall'applicazione dell'art. 188 del Tuel al disavanzo di amministrazione relativo al rendiconto 2021 (euro 347.564,70) e conseguente approvazione dell'Ente con piano di rientro mediante deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 31 agosto 2022. Si sollecita alla corretta rappresentazione delle poste presenti in bilancio con l'inserimento della quota di disavanzo, al fine di una effettiva riduzione della capacità di spesa dell'Ente.

Nella relazione 2022 dell'Organo di revisione, nulla viene menzionato in merito alla gestione dell'emergenza energetica.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, nonostante l'equilibrio generale confermato per gli esercizi oggetto di analisi, si raccomanda il monitoraggio della parte corrente, parametrando la spesa programmata agli effettivi incassi realizzati.

#### *Risultato di amministrazione*

5. Il risultato di amministrazione è considerato "*parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci*" (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. cit.). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Di seguito si riportano le tabelle relative al risultato di amministrazione ed alla sua composizione.



Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione.

Voci	2021			2022		
	residui	competenza	Totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			40.838,99			167.478,71
Riscossioni	260.786,18	2.508.507,06	2.769.293,24	329.800,66	1.821.202,65	2.151.003,31
Pagamenti	645.451,07	1.997.202,45	2.642.653,52	496.221,22	1.295.986,53	1.792.207,75
saldo di cassa al 31/12			167.478,71			526.274,27
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			167.478,71			526.274,27
Residui attivi	1.079.073,36	438.421,58	1.517.494,94	1.158.443,93	770.990,43	1.929.434,36
Residui passivi	538.781,32	726.466,82	1.265.248,14	671.502,23	983.064,12	1.654.566,35
FPV spesa corrente			11.896,61			0,00
FPV spesa in conto capitale			59.959,85			85.976,21
Risultato di amministrazione al 31/12			347.869,05			715.166,07

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione.

Voci	2021	2022
Risultato di amministrazione	347.869,05	715.166,07
Fondo crediti di dubbia esigibilità	608.583,68	647.773,17
Fondo anticipazione liquidità	74.525,74	72.699,75
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	154,00	1.254,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	32.945,67
Altri accantonamenti	0,00	5.840,55
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.170,33	16.913,12
Totale parte destinata agli investimenti	0,00	27.839,71
Avanzo di amministrazione	-347.564,70	-90.099,90

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di amministrazione 2022 è composto da un volume di residui attivi superiore a quello dei residui passivi (rispettivamente euro 1.929.434,36 ed euro 1.654.566,35); entrambi i

valori, nel confronto con i dati dell'annualità precedente, mostrano un andamento crescente, come si evince dalla tabella n. 3. Si denota, dalla banca dati BDAP, che l'incremento dei residui attivi viene generato soprattutto dal Titolo 2 "Trasferimenti correnti" (aumento pari ad euro 377.819,90).

Il fondo pluriennale vincolato per la spesa corrente è pari ad euro 11.896,61 nel 2021, inerente esclusivamente ai trasferimenti correnti e pari a zero nel 2022, mentre il fondo pluriennale vincolato per la spesa in conto capitale è pari ad euro 59.959,85 nel 2021 e ad euro 85.976,21 nel 2022.

5.1. L'Ente chiude l'esercizio 2022 con un disavanzo pari ad euro 90.099,90, in diminuzione rispetto al 2021 (euro 347.564,70).

L'Ente ha provveduto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 31 agosto 2022, successiva a quella di approvazione del rendiconto 2021, al ripiano del disavanzo derivante dal rendiconto di gestione 2021, ai sensi dell'articolo n. 188 del Tuel, che al comma 1 recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso".*

Il piano di rientro è stato così strutturato, con una durata di tre anni a decorrere dal 2022 fino al 2024, nell'ambito della attuale consiliatura:

- Anno 2022: euro 57.333;
- Anno 2023: euro 145.115,85;
- Anno 2024: euro 145.115,85.

Il Comune ha individuato le seguenti misure di ripiano a supporto del piano di rientro prospettato:

- incameramento entrate straordinarie relative ai sovracanonici a favore dei bacini imbriferi montani (BIM);
- proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- proventi derivanti dalla gestione del patrimonio boschivo;
- rimodulazione temporale introito canoni locazione antenne e stazioni radio base (RBS);
- in via subordinata, modifica delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di propria competenza.

In tal senso, si rileva che, in data 12 gennaio 2024, l'Ente ha trasmesso a questa Sezione di controllo la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 31 luglio 2023 avente ad oggetto: *"Approvazione Relazione del Sindaco ai sensi dell'art. 188 c. 1, d.lgs. n. 267 del 2000. Ripiano del disavanzo di amministrazione"*.

L'Ente precisa come già nell'annualità di rendiconto 2022 era stata conseguita una decisa riduzione del disavanzo di amministrazione rispetto al 2021, concludendo di ritenere ripianabile integralmente il disavanzo pari ad euro 90.099,90 già nel corso dell'esercizio 2023, conferendo continuità all'azione di recupero delle risorse necessarie tramite la lotta all'evasione delle entrate. Al riguardo l'Ente fa riferimento alle maggiori somme relative all'IMU pari ad euro 384.972,66, derivanti dall'attività di recupero svolta nei confronti della società Enel Green Power Italia s.r.l.

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge come il Comune abbia accantonato risorse al Titolo 1 *"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"*, e nello specifico una somma (euro 456.038,63) pari al 79,05 per cento dei residui mantenuti (euro 576.916,33 di cui 95.826,70 relativi alla competenza e 481.089,63 relativi ad esercizi precedenti). In particolare,

l'accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *"Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa"*.

Si evidenzia l'accantonamento anche al Titolo 3 *"Entrate extratributarie"* per euro 191.734,54 pari al 42,52 per cento dei residui mantenuti (euro 450.932,05 di cui 172.624,22 relativi alla competenza e 278.307,83 relativi ad esercizi precedenti). In dettaglio, l'accantonamento si riferisce alla Tipologia 100 *"Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"*.

Al riguardo, l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto 2022, ha affermato che *"l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al FCDE come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2 al d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i."*.

Inoltre, nella stessa relazione, viene sottolineato come l'Ente, nel calcolo del FCDE, non si sia avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis del d.l. n. 18 del 2020 (slittamento quinquennio).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale capacità di riscossione, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 33,57 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e, se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3, tale valore sale al 63,02 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 91,91 per cento e al 62,84 per cento.

Con riferimento alla riscossione dei residui si evidenzia un valore pari al 21,78 per cento per il Titolo 1 e al 27,53 per cento per il Titolo 3.

I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 52,37 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione, il 73,84 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2022).

Dalle informazioni desunte in maniera congiunta dalla relazione e dal questionario ai rendiconti esaminati, emerge in merito al recupero dell'evasione tributaria relativa ai tributi IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI ed altri tributi quanto segue:

- per l'esercizio 2021, accertamenti pari ad euro 17.054,87, integralmente incassati, relativamente ai tributi IMU/TASI; accertamenti pari ad euro 2.307,45, integralmente incassati, con riferimento ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI;

- per l'esercizio 2022, accertamenti pari ad euro 44.669,96, integralmente incassati, relativamente ai tributi IMU/TASI; accertamenti pari ad euro 19.131,02, integralmente incassati, relativamente ai tributi TARSU/TIA/TARES/TARI.

Si aggiunge, inoltre, che la tabella del questionario *"andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio"*, indica, per l'esercizio 2022, per i tributi IMU/ TASI un importo dei residui iniziali pari ad euro 47.411,15, con una riscossione in c/residui al 31 dicembre pari ad euro 27.182,61 (percentuale di riscossione: 57,33), mentre per i tributi TARSU/TIA/TARI/TARES sono indicati residui iniziali pari ad euro 567.640,23, con una riscossione in c/residui al 31 dicembre pari ad euro 106.779,14 (percentuale di riscossione: 18,81).

5.3. Per quanto concerne il Fondo contenzioso, non risulta accantonata alcuna somma per gli esercizi in esame. Secondo il richiamato principio contabile: *"Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. (...) In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. (...) L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*.

Risultano ulteriori accantonamenti da fonte BDAP e relazione dell'Odr, nel rendiconto 2022:

- euro 1.254 per il fondo per indennità di fine mandato del Sindaco;
- euro 5.840,55 per altri accantonamenti.

L'Organo di revisione, nel questionario, ha constatato che l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 869 e ss., della legge n. 145 del 2018, stante i ritardi di pagamento rilevati sia nel 2021 che nel

2022, non ha correttamente esposto l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali nell'esercizio 2021 mentre ciò è avvenuto nel corso dell'esercizio 2022.

A fronte di richiesta da parte di questa Sezione di controllo, l'Ente ha prodotto il seguente esito comprensivo anche del calcolo inerente al FGDC per gli esercizi in esame:

- Anno 2021: valore del FGDC pari ad euro 45.796,48, non deliberato con atto collegiale e non accantonato;
- Anno 2022: valore del FGDC pari ad euro 32.945,67, non deliberato con atto collegiale ma correttamente accantonato per la formazione dell'avanzo disponibile di amministrazione, come si evince anche dalla banca dati BDAP.

Lo stesso Ente, con l'intento di dimostrare il regolare adempimento di tale stanziamento per gli esercizi successivi, ha fornito evidenza delle deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 16 del 27 febbraio 2023 relativa all'accantonamento del FGDC esercizio 2023, pari ad euro 55.674,68;
- n. 8 del 15 febbraio 2024 relativa all'accantonamento del FGDC esercizio 2024, pari ad euro 40.207,06.

Questa Sezione di controllo verificherà per i prossimi rendiconti, oltre alla corretta attuazione dell'adempimento mediante atto di Giunta comunale di cui sopra, anche l'effettivo stanziamento al fondo, ai fini di una appropriata determinazione del risultato di amministrazione disponibile.

L'Ente, inoltre, ha usufruito dell'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 per un importo totale di euro 94.931,90; il debito residuo, secondo la documentazione in possesso di questa Sezione di controllo ed acquisita da Cassa Depositi e Prestiti, è pari ad euro 75.540,30 al 31 dicembre 2021 e ad euro 72.699,75 al 31 dicembre 2022.

Si sottolinea come l'Organo comunale abbia iniziato ad effettuare l'accantonamento al Fondo anticipazione liquidità soltanto a partire dall'esercizio 2019 ed in maniera non congrua, come si evince dalla deliberazione di questa Sezione di controllo n. 5/2022/PRSE. Si rileva attualmente, in base al debito residuo indicato e sopra riportato da fonte Cassa Depositi e Prestiti, uno stanziamento lievemente inferiore rispetto al fondo in questione per l'annualità 2021.

Si deve, altresì, segnalare che la quota liberata a decorrere dall'esercizio 2021 è stata decurtata del fondo solo a partire dall'esercizio 2022, a differenza di quanto previsto dall'art. 52, comma 1-ter, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106 che così dispone: "A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio

*di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso".*

L'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati è funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile, ai fini di una veritiera rappresentazione dei principi contabili di integrità, attendibilità e trasparenza. Tale aspetto assume maggiore rilevanza nel caso in specie, in cui è necessario verificare il pieno recupero del disavanzo generato negli esercizi precedenti.

A tal fine, si pone l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di continuare una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

**5.4.** Facendo seguito all'emergenza pandemica e alla trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020), si ricavano dall'allegato a/2, estrapolato dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (elenco risorse vincolate) esclusivamente vincoli derivanti da trasferimenti per euro 12.170,33 nel 2021 ed euro 16.931,12 nel 2022, senza specifiche ulteriori.

Si constata che l'Organo di revisione non ha trattato in dettaglio la certificazione connessa all'emergenza COVID-19 nella propria relazione inerente agli esercizi in esame.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024, è stata definita l'eventuale posizione debitoria degli enti locali a seguito delle risultanze delle varie certificazioni prodotte, nonché delle risorse trasferite durante il periodo emergenziale.

Dall'analisi degli allegati c) ed e), emerge che l'Ente non ha eccedenze rispetto al differenziale tra i fondi trasferiti e quelli spesi relativamente al cosiddetto "Fondone Covid", mentre realizza una somma pari ad euro 255, inerente ai ristori specifici non utilizzati al 31 dicembre 2022.

### *Gestione di cassa*

6. L'Ente presenta, alla chiusura di entrambi gli esercizi, i seguenti fondi di cassa:

- anno 2021: euro 167.478,71 (vincolato per euro zero);
- anno 2022: euro 526.274,27 (vincolato per euro 24.996).

Si evidenzia il ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2021, per un importo pari ad euro 586.018,04 ed integralmente rimborsato nell'annualità di competenza.

Nell'esercizio 2022 l'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tanto premesso, si invita il Comune ad incentivare attività finalizzate alla corretta gestione delle riscossioni, dei pagamenti e ad un attento e costante monitoraggio dei flussi di cassa, prestando particolare attenzione all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi. La capacità di riscossione delle entrate proprie costituisce, infatti, un elemento essenziale per consentire all'Ente di garantire la sostenibilità degli equilibri di cassa.

In particolare, si raccomanda il costante monitoraggio della cassa vincolata alla luce del valore pari a zero dell'anno 2021 e dell'esiguo importo dell'anno 2022 (euro 24.996) rispetto alla variazione del fondo di cassa finale tra gli esercizi 2021 e 2022.

Il ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria ha generato oneri a carico della finanza comunale. Come si evince dai questionari, gli interessi passivi sulle somme concesse sono stati pari ad euro 666,29 nel 2021.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività relativo all'esercizio 2021 e 2022, che risulta essere pari a:

- 46,43 giorni nell'anno 2021;
- 65,85 giorni nell'anno 2022.

Si segnala il mancato inserimento dei dati anche nella Banca dati amministrazioni pubbliche - BDAP.

L'Ente continua a mostrare valori degli indici critici anche per gli esercizi esaminati, nonostante vi sia stato un miglioramento rispetto alle annualità precedenti (169 giorni nell'anno 2019 e 116 giorni nell'anno 2020), allineandosi così, solo per l'esercizio 2021, al limite stabilito dall'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Si osserva come l'attivazione di misure idonee al rispetto dei termini di pagamento (con particolare riguardo ai termini fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231) oltre a rimuovere gli ostacoli per un legittimo flusso di liquidità verso i fornitori, specie in un periodo di crisi economica come quello attuale, potrebbe liberare ulteriori risorse,



obbligatoriamente vincolate al fondo garanzia debiti commerciali, da destinare ai servizi per la collettività.

Nella stessa sezione, nulla viene indicato circa l'ammontare dei debiti al 31 dicembre ed il numero delle imprese creditrici, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Si raccomanda di prestare attenzione ai dati da inserire nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

#### ***Organismi partecipati***

7. L'Ente ha adottato e trasmesso le delibere di Consiglio comunale n. 36 del 28 dicembre 2022 e n. 43 del 29 dicembre 2023 relative alle ricognizioni periodiche delle partecipazioni rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 -Tusp, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Tabella n. 5 - Partecipazioni

Partecipata	Quota e modalità di partecipazione
SEGEN HOLDING s.r.l.	10% - diretta
SEGEN s.p.a.	7,28 - indiretta
Azienda per lo sviluppo del territorio s.r.l.	7,50 - indiretta
ACIAM s.p.a.	0,02% - diretta
CAM s.p.a.	2,79% - diretta
GAL Terre Aquilane s.c.a.r.l.	Indiretta TRAMITE SEGEN s.p.a.
Consorzio gestione risorse forestali ed ambientali Valle Roveto	Indiretta TRAMITE SEGEN s.p.a.

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. 36 del 28 dicembre 2022 e n. 43 del 29 dicembre 2023.

La società oggetto di partecipazione diretta Segen Holding s.r.l. svolge attività nel settore della direzione e controllo strategico ed è strumento organizzativo, mediante i Comuni soci stessi, delle partecipate che operano al suo interno.

All'interno di questa *holding*, operano, con quote di partecipazione indiretta da parte del Comune, le società SEGEN s.p.a. (servizio di igiene urbana) e Azienda per lo sviluppo del territorio s.r.l. (servizio di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni). Il mantenimento di tali partecipazioni è dovuto al fatto che le attività risultano dichiaratamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Nella deliberazione consiliare n. 43 del 29 dicembre 2023, l'Ente specifica: "di rinviare alla data del 31/12/2023, in occasione della prossima revisione ordinaria delle società partecipate, la decisione

*riguardo la Società Segen holding s.r.l. successivamente alla verifica dell'adeguamento delle disposizioni statutarie della stessa quale holding pura" e "per quanto riguarda la società AST s.r.l., società che svolge diverse attività per conto del comune legate alla gestione e valorizzazione del patrimonio agro silvo pastorale, l'Ente intende confermare quanto deliberato nel 2021 non procedendo immediatamente alla dismissione della società AST s.r.l. e prorogando di n. 2 anni il piano di razionalizzazione adottato nell'anno 2017 e dunque verificare al 31/12/2023 l'effettiva crescita aziendale".*

Le restanti società svolgono attività nei seguenti settori: ACIAM s.p.a. operante nel settore di attività "servizi di igiene urbana", CAM s.p.a. operante nel settore di attività "gestione del servizio idrico integrato". In tal senso, il mantenimento della partecipazione in ACIAM s.p.a. è motivato dal fatto che la società è inserita nella rete regionale individuata dal Piano regionale dei rifiuti, propedeutico ad un futuro ATO unico abruzzese.

Dagli allegati alla citata delibera comunale, si evince, inoltre, la presenza di una perdita d'esercizio nell'annualità 2022 per euro 192.346 da parte della partecipata ACIAM s.p.a. e per euro 3.417.557 da parte della partecipata CAM s.p.a.

Si rileva come la società ACIAM s.p.a. risulti per la prima volta in perdita. Al riguardo si rammenta che l'Ente, qualora la perdita non venga ripianata dalla società partecipata con risorse proprie, dovrà provvedere, dai prossimi esercizi finanziari, ad un accantonamento allo specifico fondo, previsto dall'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 175 del 2016, che così dispone: "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore."

Per quanto riguarda la CAM s.p.a., si raccomanda il monitoraggio della procedura concorsuale a cui è sottoposta la società.

**7.1.** L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2022, in merito alla rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, di cui all'articolo 11, comma 6, lett. j, del decreto legislativo n. 118 del 2011, ha fornito risposta negativa, rilevando la mancata predisposizione di adeguati sistemi contabili di verifica. Lo stesso Organo di

revisione, nella propria relazione 2022, attesta che la conciliazione dei rapporti creditori e debitori sia stata effettuata soltanto con una società partecipata. Si raccomanda, quindi, all'Ente un puntuale monitoraggio dei rapporti con le partecipate, in particolare nel controllo dei debiti e crediti reciproci, al fine di evitare possibili squilibri economici e finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

#### *Ulteriori profili di esame*

8. Il Comune non ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza relativamente agli esercizi in esame, ai sensi dall'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011. Tuttavia, nei riscontri istruttori, l'Ente ha dichiarato di non aver sostenuto spese di rappresentanza.

Dall'analisi del sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, non risulta essere stato approvato un regolamento in materia.

Al riguardo, si rammenta che l'adozione di uno specifico regolamento, ai sensi dell'art. 7 del Tuel, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

8.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato complessivamente i valori - limite previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del seguente parametro:

- (anno 2021), P3 "anticipazioni chiuse solo contabilmente" che rileva il valore pari allo 0,01 per cento, superiore al limite dello zero per cento. Tale valore sembra derivare dalla presenza di un residuo passivo (e correlato residuo attivo) relativo all'esercizio 2020 e precedenti per euro 19,43. Le suddette partite sono state eliminate in fase di riaccertamento ordinario, propedeutico alla redazione del rendiconto 2022.

8.2. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario, emerge che, negli esercizi in esame, l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

8.3. In merito alla spesa di personale ed in base a quanto riportato nella relazione dell'Organo di revisione, per gli esercizi in esame, l'Ente ha rispettato i vincoli assunzionali, rientrando nei limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 296 del 2006.

8.4. I limiti di indebitamento disposti dall'art. 204 del Tuel, per gli esercizi in esame, sono stati rispettati, come di seguito riportato:

- 4,51 per cento nell'esercizio 2021;
- 3,71 per cento nell'esercizio 2022.

*Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio*

In linea con quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie circa la rilevanza dei dati di cassa attuali per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR), vengono di seguito riportati i dati più recenti della gestione di cassa dell'Ente comunale.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 19 aprile 2024, relativa ai valori al 31 dicembre 2023, emerge che:

- gli incassi totali del Comune aumentano da euro 2.151.003,31 del 2022 ad euro 3.114.530,35 nel 2023; si segnala l'incremento sia di parte corrente (macroarea 1.00.00.00.000 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" da euro 1.222.254,90 del 2022 ad euro 1.572.098,86 nel 2023; macroarea 2.00.00.00.000 "Trasferimenti correnti" da euro 124.084,71 del 2022 ad euro 436.728,07 nel 2023; macroarea 3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie" da euro 390.695,61 del 2022 ad euro 450.807,27 nel 2023) che di parte capitale (macroarea 4.00.00.00.000 "Entrate in conto capitale" da euro 213.027,57 del 2022 ad euro 430.711,82 nel 2023) ;
- i pagamenti aumentano da euro 1.792.207,75 del 2022 ad euro 2.306.155,07 nel 2023; emerge un incremento sia delle "Spese correnti" (macroarea 1.00.00.00.000 da euro 1.351.937,76 del 2022 ad euro 1.549.012,23 nel 2023) che delle "Spese in conto capitale" (macroarea 2.00.00.00.000, da euro 202.384,17 del 2022 ad euro 485.773,74 nel 2023);
- dall'analisi della voce "disponibilità liquide", riferita al mese di dicembre 2023, il fondo di cassa, a seguito dell'incasso di reversale per euro 3.114.530,35 e al pagamento di mandati per euro 2.306.155,07, risulta pari ad euro 1.334.649,55;
- il Comune risulta non aver usufruito dell'anticipazione di tesoreria neanche per l'anno 2023.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a proseguire efficacemente l'azione di ripiano del disavanzo di amministrazione;
- alla costante osservazione del fondo di cassa con la quantificazione della quota vincolata, sulla base dei principi fissati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG;
- a realizzare azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, ponendo particolare attenzione alla valorizzazione del fondo anticipazione liquidità (FAL) e del fondo garanzia debiti commerciali (FGDC);
- al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- a garantire la conformità procedurale ed il rispetto della normativa di riferimento inerente al tempestivo pagamento dei fornitori;
- al monitoraggio della gestione delle partecipate, implementando soprattutto i sistemi contabili di verifica per la corretta rilevazione dei crediti e debiti reciproci;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa ed alla corretta compilazione della documentazione amministrativa e contabile di propria competenza.

Si rammenta, altresì, che il perdurare di situazioni di criticità, potrà condurre la Sezione a valutare il ricorso alle prescrizioni di cui all'art. 148 bis del Tuel.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di San Vincenzo Valle Roveto (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

Estensore  
Chiara GRASSI

Presidente  
Stefano SIRAGUSA


*f.to digitalmente*

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 9 maggio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO



CARLA  
LOMARCO  
CORTE DEI  
CONTI  
09.05.2024  
13:39:54  
GMT+01:00



## COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO

Protocollo N. 0001563 in data 10/05/2024 12:36

Sezione 1 - SEZIONE UNICA DI PROTOCOLLO



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Deliberazione n. 139/2024/PRSE

Classificazione da Titolare

Titolo: V - FINANZE

Classe: 02 - BILANCI, CONTI

Mittente

CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: B9A0002B3CD558FF025DFCA8B510F96C55B40E34B2A91C3E4B0122B7278A4E35; Algoritmo: SHA-256

- Del. n. \_139\_2024\_PRSE\_San Vincenzo Valle Roveto (AQ)\_2021-2022\_grassi\_signed\_signed.pdf



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI